REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia, esaurita l'escussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato *ex* art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **8678/2015** promossa da:

GIULIANO BRIGNOLI, PATRIZIA BRIGNOLI, con l'avv.to STEFANIA GAETANI

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELLA SALUTE

RESISTENTE CONTUMACE

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE BRIANZA (GIÀ *AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA MONZA E BRIANZA)*, con gli avv.ti MARCO UBEZIO E LUCA ENRICO DEGANI **REGIONE LOMBARDIA**, con l'avv.to MARINELLA ORLANDI

RESISTENTI

Fatto e diritto

- Rilevato che i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e l'Asl Monza, al fine di ottenere il rimborso

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bba5a

della somma di € 61.539,05 versata alla MERIDIANDA DUE Soc. Coop. Sociale, dal marzo 2013 al marzo 2015 a titolo di rette mensili per il ricovero della loro congiunta, Barzan Irma Adelma, presso il Centro Geriatrico Polifunzionale, denominato "Residenza San Pietro" sito in Monza, specializzato per i malati di Alzheimer;

- Rilevato che parti ricorrenti sostengono di non essere tenuti al pagamento della predetta somma, né degli ulteriori importi da versarsi successivamente per iÌ medesimo titolo in favore della suddetta struttura, trattandosi di oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, stante la completa non autosufficienza della loro congiunta ed a fronte della stretta correlazione tra le prestazioni sanitarie ed assistenziali rese dalla struttura di ricovero e cura, tale da non rendere possibile la determinazione di quote da imputarsi all'una piuttosto che all'altra tipologia di prestazioni;
- Rilevato che parti convenute Regione Lombardia e ASL Monza (di seguito divenuta AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) si sono costituite con separata difesa contestando la fondatezza dell'avversa pretesa sulla scorta di diffuse argomentazioni in fatto ed in diritto, e chiedendone conseguentemente il rigetto;
- Rilevato che il Ministero della Salute, ritualmente citato, è rimasto contumace nel giudizio;
- Ritenuto che, in applicazione del criterio della ragione più liquida, la domanda vada rigettata sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, ossia vada rigettata nel merito, senza che sia quindi necessario esaminare previamente le eccezioni preliminari di rito, ovvero le ulteriori questioni di merito da ritenersi assorbite, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette;

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bba5a

- Rilevato che, come attestato dalla stessa documentazione offerta in giudizio dalle parti ricorrenti, Barzan Irma Adelma è ricoverata in un centro geriatrico polifunzionale che rende all'assistita le articolate prestazioni descritte nella voce "oggetto" del contratto di assistenza, a beneficio di soggetto riconosciuto in sede di accettazione quale persona in "condizione di non autosufficienza totale" (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente), godendo del contributo a carico del SSN di € 52,00 sulla retta giornaliera (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente); che siffatto contributo risulta conforme al principio della compartecipazione alla spesa secondo la percentuale fissata nell'allegato 1C al punto 10 lett. b) ossia in presenza di "prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale .."; che, infatti, siffatta tabella sancisce l'onere della compartecipazione al 50% del costo da parte del SSN; che siffatta percentuale deve essere calcolata sul valore della retta media ponderata stimata su base regionale in € 83,48/die (cfr. doc. n. 6 di parte resistente ASL);
- Rilevato che parti ricorrenti sostengono che l'onere di spesa debba essere a carico del SSN nella misura del 100% in quanto il malato di Alzheimer deve essere assimilato al malato spichiatrico;
- Rilevato peraltro che la suddetta patologia, avente notoriamente natura neurologica e carattere cronico degenerativo, sia più correttamente inquadrabile tra le patologie degenerative tipiche dell'anziano non autosufficiente, coerentemente con la classificazione dell'OMS puntualmente citata dall'ente locale resistente;
- Ritenuto che sarebbe stato onere delle parti ricorrenti offrire prova della natura essenzialmente sanitaria delle prestazioni rese in favore della propria congiunta, onere che non può ritenersi assolto;
- Rilevato piuttosto che dalla stessa natura della struttura ove la Barzan è ricoverata si desumano elementi di segno contrario all'assunto attoreo;
- Rilevato infatti che la RSA presso cui è ricoverata la Barzan risulta accreditata quale Residenza Sanitaria Assistenziale e non quale struttura ospedaliera o

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bba5a

ambulatoriale autorizzata a rendere prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario;

- Rilevato che come puntualmente osservato dalle parti resistenti il soggiorno in una Residenza Sanitaria Assistenziale non è assimilabile ad un ricovero ospedaliero, trattandosi, invece, come disposto dal d.P.R. 14 gennaio 1997, di "*presìdi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e Province autonome*" che "*sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate*";
- Rilevato che siffatte strutture rappresentano per l'appunto la collocazione residenziale dell'anziano non autosufficiente quando non può più essere assistito a domicilio e non presenta patologie acute o necessità riabilitative tali da richiedere il ricovero in ospedale o in residenza sanitaria;
- Ritenuto che pertanto le domande attoree vadano rigettate, con le conseguenze di legge in ordine alle spese con riguardo alle resistenti costituitesi in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande attoree.

Condanna parti ricorrenti a rimborsare alle parti resistenti costituite le spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a. in favore di ciascuna delle suddette resistenti.

Nulla sulle spese quanto alla resistente contumace.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bba5a

Milano, 31/03/2016

Il Giudice

Maria Grazia Cassia

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: CASSIA MARIA GRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bba5a